

## **REGOLAMENTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AL REDDITO e WELFARE STRAORDINARI**

### **MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19**

**(In attuazione dell'Accordo Regionale Straordinario del 2/3/2020 ed integrazione accordo dell'11.04.2020)**

#### **Art.1- Aspetti generali**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito e welfare straordinari dei lavoratori, istituiti ai sensi dell'Accordo Regionale del settore Terziario e Turismo del 2/3/2020 e dell'Accordo integrativo dell'11/04/2020, nei limiti delle risorse economiche stanziare da Ebter a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito e welfare da parte di Ebter riguardano i seguenti casi:

1. interventi in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica;
2. contributo straordinario per la serenità abitativa;
3. interventi di welfare straordinario- Assistenza genitoriale figlio minore.

Tali interventi decorrono dal 24/2/2020 al 31/05/2020, salvo proroga.

#### **Art.2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni**

##### **2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende**

Per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e CCNL Turismo Confesercenti, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Sono fatte salve le possibilità di sanatoria di cui al regolamento generale in ordine al requisito soggettivo.

##### **2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori**

Per beneficiare degli interventi di cui al punto 1) dell'Accordo Regionale, ad esclusione dei lavoratori dipendenti da aziende multi-localizzate del Turismo, i lavoratori devono avere un rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, al momento dell'evento (assunti entro il 17/03/2020) e non avere altri eventi sospensivi della prestazione lavorativa in corso (esempio: malattia/aspettativa/congedi, ecc...)

##### **2.3 Requisiti oggettivi**

Per beneficiare degli interventi di cui al punto 1) dell'Accordo Regionale deve essere sottoscritto un accordo sindacale con le caratteristiche di cui all'allegato all'accordo del 2 marzo 2020, previa richiesta di esame congiunto da inviare alle OO.SS. firmatarie.

**Art. 3 - Interventi per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito – punto 1) lettere a) e b) dell'Accordo Straordinario del 2 marzo 2020 e lettera A) dell'Accordo integrativo del 11 aprile 2020.**

**3.1 – Riduzione di orario di lavoro**

Per i casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui alla lettera a) dell'Accordo Regionale, Ebter riconoscerà, ai lavoratori interessati, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e CCNL Turismo Confesercenti) per un massimo di 30 giorni lavorativi per lavoratore, applicabile anche al PT purché siano rispettati i limiti orari contrattuali previsti da ccnl, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato

Il contributo deve essere anticipato dall'Azienda che dovrà inserire tale voce nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziarla separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. Ebter, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza a fronte del ricevimento di copia del libro unico che dovrà essere inviato ad Ebter inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ebter restituirà all'azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato entro i successivi 15 giorni.

Tale adempimento solleva Ebter da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. Ebter si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

**3.2 Sospensione attività lavorativa**

Per i casi di sospensione dell'attività lavorativa di cui alla lettera b) dell'Accordo Regionale, Ebter riconoscerà, ai lavoratori interessati, un contributo orario pari al 60% della retribuzione mensile lorda persa (art.193 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 2008 e art. 148 CCNL Turismo 2010) per un periodo massimo di 15 giorni prorogabili di altri 15 per il perdurare della situazione che ha determinato la sospensione e/o se le ordinanze istituzionali dovessero prevedere la chiusura di determinate attività specifiche.

Il contributo sarà riconosciuto se previsto esplicitamente dall'accordo sindacale, anche ai dipendenti in forza al momento con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo sostegno al reddito (all.to 7 punto 2.2)

Relativamente alle prestazioni delle lettere a) e b) dell'accordo regionale i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

Il contributo deve essere anticipato dall'Azienda che dovrà inserire tale voce nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziarla separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. Ebter, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza a fronte del ricevimento di copia del libro unico che dovrà essere inviato ad Ebter inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ebter restituirà all'azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato entro i successivi 15 giorni.

Tale adempimento solleva Ebter da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. Ebter si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

### **Art. 3.3 - Contributo straordinario per la Serenità abitativa**

Ai lavoratori dipendenti di aziende aderenti ad EBTER (escluse le multi-localizzate del Turismo), di cui alla lettera A) dell'accordo integrativo dell'11 aprile 2020, che, in forza degli ammortizzatori sociali adottati come misura di contenimento del contagio da COVID-19, abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 60%, Ebter riconosce un contributo mirato alla serenità abitativa nei periodi di perdita salariale. Pertanto, a partire dal 1° marzo 2020, al lavoratore che abbia un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o che abbia un contratto di locazione per l'abitazione di residenza o in cui è domiciliato in quanto lavoratore fuori sede con residenza oltre i 100 Km dal luogo di lavoro, Ebter riconoscerà il seguente contributo:

- a) contributo forfettario mensile lordo fino a 200 Euro, nel caso di riduzione dell'orario di lavoro tra il 60% ed il 80%;
- b) contributo forfettario mensile lordo fino a 250 Euro, nel caso di riduzione dell'orario di lavoro tra il 81% ed il 100%.

I contributi di cui sopra saranno erogati in ogni caso nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei contratti. I contributi di cui sopra saranno riproporzionati in caso di contratto di lavoro part time.

I contributi di cui sopra saranno riconosciuti per un periodo massimo di 2 mesi collocati all'interno della vigenza dell'Accordo Regionale Straordinario. L'accesso al contributo per un eventuale 3° potrà essere richiesto con riserva dando precedenza ai primi 2 mesi e agli altri provvedimenti del presente regolamento, fino a capienza del saldo disponibile stanziato da Ebter di cui in premessa.

### **Art. 4-Prestazioni di Welfare Straordinario**

#### **Assistenza genitoriale figlio minore**

Per la prestazione di cui alla lettera B) dell'accordo integrativo dell'11 aprile 2020, Ebter riconoscerà ai lavoratori (anche se dipendenti da azienda multi-localizzata del Turismo), che continuino a prestare la propria attività lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa dovute all'applicazione di ammortizzatori sociali, e che debbano occuparsi dei propri figli a seguito della chiusura straordinaria delle scuole, un contributo pari al 50% della normale retribuzione persa (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni), per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi complessivi per nucleo familiare nel periodo intercorrente dal 24/02/2020 sino al 31/05/2020. Per l'accesso dei lavoratori a tale prestazione occorrono almeno 3 mesi di adesione (del lavoratore e ovviamente della Ditta) all'Ente o dalla data di costituzione della Ditta se successiva.

Fermo restando l'esaurimento dei residui di ferie e permessi al 31/12/2019, potranno accedere a tale prestazione coloro che si trovino in una di queste casistiche:

- genitore di figlio di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso, che abbia richiesto il congedo straordinario "emergenza Covid" non indennizzato ai sensi dell'art.23 DL 18/2020, 6° comma;

- genitore di figlio di età fino ai 12 anni, che abbia esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al DL 18/2020 o di provvedimenti successivi, e abbia necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio fruendo quindi di permessi non retribuiti.

La condizione di subordine del contributo all'avvenuta richiesta del congedo di cui al DL 18/2020 ricorre, da regolamento, per i PNR fruiti dal 1° Maggio 2020.

L'importo spettante verrà erogato all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel modulo dovrà essere indicato il codice IBAN aziendale.

Rilevata in busta paga la presenza di ferie e permessi residui 2019 non goduti al momento della fruizione del PNR, il contributo verrà pagato per la sola eccedenza di ore, riducendo l'importo complessivo del valore retributivo delle ferie e dei permessi giacenti e non consumati potersi richiedere all'impresa.

#### **Art.5 - Modalità di presentazione delle domande**

Per quanto riguarda le prestazioni di riduzione e sospensione dell'attività lavorativa, di cui all'art.3 del presente Regolamento, la domanda deve essere presentata dalla ditta su apposita modulistica entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Sindacale.

Per quanto attiene le prestazioni "Serenità abitativa" di cui all'art. 3.3 del Regolamento, la domanda deve essere presentata dal lavoratore su apposita modulistica entro 90 gg dal pagamento della rata di mutuo o di affitto.

Per quanto riguarda le prestazioni di Welfare straordinario, di cui all'art.4 del Regolamento, la domanda deve essere presentata entro il 30 Giugno 2020, cumulativa o mensile.

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale che autorizzerà gli interventi a carico dell'Ente, previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo Regionale e dal presente Regolamento.

Sarà facoltà di Ebter richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione delle domande.